

*“Il trattamento fiscale dell’assegno divorzile:
tassazione, detrazioni e consigli pratici”*

Dott.ssa Cinzia Reali

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale Belfiore n. 4, 50144 Firenze

Tel. 055.361870 - Fax 055.362068

e-mail: cinziareali@commercialisti.fi.it

pec: cinzia.reali@odcecfirenze.it

INDICE

1.	Premesse	Pag. 3
2.	Definizione di Assegno Divorzile	Pag. 3
3.	Differenza tra Assegno di mantenimento e Assegno divorzile	Pag. 6
4.	Modalità di corresponsione dell'Assegno	Pag. 7
4.1.	Erogazione a favore del coniuge	Pag. 8
4.2.	Erogazione a favore dei figli	Pag. 10
4.2.a.	Cosa accade in caso di affido condiviso	Pag. 11
4.2.b.	Cosa accade se i figli sono indipendenti	Pag. 11
5.	Assegno divorzile: conseguenze fiscali per gli ex coniugi	Pag. 13
5.1.	Deducibilità e tassazione IRPEF in caso di assegno liquidato <i>una tantum</i>	Pag. 15
5.2.	Deducibilità IRPEF per l'ex coniuge - Condizioni	Pag. 19
5.2.a.	Trattamento fiscale degli accordi stragiudiziali tra coniugi	Pag. 20
5.2.b.	Residenza fiscale dell'ex coniuge	Pag. 21
5.2.c.	Deduzione secondo il principio di cassa	Pag. 26
5.2.d.	Trattamento fiscale degli adeguamenti ISTAT	Pag. 27
5.2.e.	Assegni per il mantenimento dei figli	Pag. 28
5.2.f.	Somma omnicomprensiva disposta dal Giudice	Pag. 31
5.3.	Casi particolari risolti	Pag. 32
5.3.a.	Pagamento delle spese di alloggio in favore del coniuge separato	Pag. 32
5.3.b.	Pagamento delle rate di mutuo relative all'abitazione principale in favore del coniuge separato	Pag. 36
5.3.c.	Assegno percepito solo parzialmente	Pag. 42
5.3.d.	TFR del coniuge divorziato	Pag. 43
5.4.	Tassazione IRPEF per il coniuge percipiente	Pag. 45
5.4.a.	Detrazione IRPEF dell'Assegno divorzile	Pag. 46
5.4.b.	Quantificazione dell'assegno per la massimizzazione del beneficio fiscale	Pag. 55
5.4.c.	Detrazione dell'assegno nel primo periodo di erogazione	Pag. 57
6.	Assegno divorzile in dichiarazione dei redditi del coniuge obbligato	Pag. 58
7.	Assegno divorzile in dichiarazione dei redditi del coniuge percipiente	Pag. 59
8.	Assegno divorzile in Certificazione Unica	Pag. 60
9.	Separazione e imposte indirette sugli atti del procedimento	Pag. 61
10.	Bonus per genitori separati	Pag. 63
11.	Conclusioni	Pag. 65

1. Premesse

La sottoscritta Dott.ssa Cinzia Reali è stata invitata a trattare l'argomento dell'assegno divorzile in ambito fiscale. La presente relazione, pertanto, si prefigge lo scopo di fornire alcune delucidazioni in merito al trattamento fiscale dell'assegno da parte dell'obbligato e del beneficiario dell'assegno, con particolare riguardo alla possibilità di usufruire di detrazioni di imposta o di deduzioni dal reddito imponibile.

Al fine di poter relazionare sull'argomento in ambito tributario, non è possibile tuttavia prescindere dalla definizione dell'assegno divorzile, dalla distinzione tra l'assegno erogato in favore del coniuge e dei figli e dalla *ratio* alla base dell'imposizione fiscale.

2. Definizione di Assegno Divorzile

Si definisce "Assegno Divorzile" l'obbligo di uno dei due coniugi, a seguito di pronuncia di divorzio, di corrispondere periodicamente all'altro un contributo economico, se questi non ha mezzi adeguati o per ragioni oggettive non se li può procurare.

Il diritto all'assegno divorzile è previsto dall'articolo 5 della legge numero 898 del 1970 che al sesto comma dispone: *"Il Tribunale [...] dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive"*.

Il medesimo articolo, al successivo comma 8, prevede che “su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso, non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.

Tale diritto sussiste fino a quando il beneficiario non contraiga un nuovo matrimonio oppure fino al decesso dell’obbligato. In quest’ultimo caso, il Tribunale potrà comunque attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità.

A chiarire autorevolmente il criterio interpretativo “definitivo” da applicarsi, soccorre la Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 18287 dell’11 luglio del 2018.

La Corte ha enunciato il seguente principio "*Ai sensi dell’art. 5, c. 6, della L. n. 898 del 1970 [...] il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto*".

Pertanto, nello stabilire la misura del contributo al mantenimento per il coniuge divorziato, il Giudice dovrà *in primis* stabilire se il richiedente non abbia mezzi adeguati a fargli

Pagina n. 4 di 62

mantenere un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio e se sia impossibile per lo stesso richiedente procurarsi tali redditi per ragioni oggettive.

Solo verificate queste due condizioni preliminari, il Giudice potrà stabilire l'importo del contributo, tenendo conto dei seguenti parametri:

- le condizioni personali e patrimoniali dei coniugi, nel senso di considerare quelle attuali, che potrebbero pertanto essersi modificate rispetto a quelle vigenti in costanza di matrimonio;
- l'età del richiedente, nel senso che più giovane sarà il beneficiario, minore o nullo sarà il contributo erogabile;
- la conformazione del mercato del lavoro;
- la durata del matrimonio, nel senso che una durata breve determinerà un contributo inferiore o nullo;
- l'apporto di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge;
- le ragioni della decisione.

3. Differenze tra Assegno di mantenimento e Assegno divorzile

L'assegno divorzile ha una disciplina diversa rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione giudiziale.

L'assegno di mantenimento a vantaggio del coniuge economicamente più debole trova infatti fonte nel Codice Civile, all'articolo 156, il quale dispone che *“Il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione¹ il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”*. La differenza, tuttavia non è soltanto terminologica, ma sostanziale. Mentre infatti i presupposti dell'assegno di mantenimento sono quelli legati all'esistenza del vincolo coniugale non ancora cessato e quindi alla sussistenza di un rapporto di coniugio, con il divorzio (o, per meglio dire, la cessazione degli effetti civili del matrimonio), la situazione cambia. I coniugi, infatti, non sono più tali, e ciò ha rilievo soprattutto in riferimento a quel criterio di “tenore di vita” quasi mai messo in discussione per l'assegno di mantenimento in sede di separazione, mentre oggetto di vivace dibattito nell'ambito dei criteri di quantificazione dell'assegno divorzile.

In sintesi:

¹ Solamente al coniuge cui non venga addebitata la separazione, e che non abbia redditi propri sufficienti per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, spetterà il diritto previsto al comma 1 (diversamente, se la separazione è addebitata ad entrambi, nessuno dei due avrà diritto all'assegno; ed indipendentemente dalla circostanza che la separazione sia stata o meno addebitata all'altro coniuge).

- 1) l'assegno di mantenimento garantisce al coniuge (anche se separato), in condizioni economiche peggiori, lo stesso tenore di vita mantenuto durante il matrimonio.
- 2) l'assegno di divorzio serve invece a provvedere all'autosufficienza economica del coniuge divorziato, che non è in condizioni di mantenersi e lavorare.

Fermo restando quanto sopra premesso, **la disciplina fiscale può ritenersi allineata** per entrambe le fattispecie, in quanto nella normativa tributaria non vi è una distinzione tra assegno di mantenimento e assegno divorzile, ma trattasi sempre di assegni "periodici" spettanti al coniuge, risultanti da Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

4. Modalità di corresponsione dell'Assegno

L'Assegno divorzile viene corrisposto dal coniuge che si trova in una situazione economica più vantaggiosa, verso l'altro coniuge. Sia che si tratti di una decisione presa di comune accordo, sia che si tratti di una decisione presa da un Giudice, va ricordato che l'assistenza economica, come solidarietà familiare, è obbligatoria anche dopo la separazione, salvo casi specifici.

Uno dei due coniugi, dopo una separazione, potrebbe trovarsi nella situazione di non poter provvedere da sé al pagamento di un affitto, bollette, spese alimentari, spese per il mantenimento dei figli. L'assegno divorzile interviene proprio in queste situazioni, per garantire una sussistenza al coniuge in difficoltà o ai figli. Tuttavia, per poter ricevere questo

assegno, il coniuge che si trova in difficoltà deve opportunamente richiederlo, ovvero presentare una specifica domanda di aiuto economico all'altro coniuge. Allo stesso tempo, l'altro coniuge deve essere in grado, con il proprio reddito, di coprire le spese.

Queste due condizioni stanno alla base dell'erogazione della somma mensile per il mantenimento, tuttavia, ogni caso è a sé stante.

Inoltre, se sono presenti figli, il coniuge che si trova in una situazione economica più vantaggiosa dovrà erogare due diversi tipi di assegno:

- 1) Assegno di mantenimento per il coniuge, o l'ex coniuge;
- 2) Assegno di mantenimento per il figlio o i figli.

Tali tipi di assegno soggiacciono a trattamenti fiscali differenziati, come meglio rappresentato, nel prosieguo della presente relazione.

4.1. Erogazione a favore del coniuge

Per quanto riguarda l'assegno che deve essere erogato al coniuge, o all'ex coniuge, è sempre il soggetto più avvantaggiato economicamente a provvedere al sostentamento dell'altro. Per decidere a chi verrà erogata la somma mensile, si valuta effettivamente qual è lo stato economico e reddituale di entrambi i coniugi.

Non sempre, pertanto, è l'ex marito a dover garantire l'assegno all'ex moglie, ma può accadere il contrario e tutto varia in base ai redditi specifici e alla capacità economica degli ex coniugi.

Generalmente quando ci si rivolge ad un Giudice, ovvero quando non si riesce a trovare un accordo preventivamente, possono accadere due cose differenti:

- 1) Viene stabilito un assegno mensile da parte del coniuge più avvantaggiato economicamente, verso quello svantaggiato;
- 2) Viene stabilito un assegno unico, ovvero tramite l'erogazione di una unica somma da parte del coniuge più avvantaggiato, verso quello svantaggiato economicamente.

Vedremo in seguito che, in base alla diversa fattispecie, si avranno trattamenti fiscali differenziati.

Può però anche accadere che venga accertato che entrambi i coniugi sono in grado di far fronte ciascuno al proprio mantenimento. In tal caso può accadere che non venga previsto un assegno divorzile, oppure che un tale assegno venga stabilito solamente nei confronti dei figli della coppia.

4.2. Erogazione a favore dei figli

La legge prevede che entrambi i genitori siano responsabili del sostentamento dei figli, fino alla loro indipendenza economica. L'erogazione dell'assegno, quindi, potrebbe avvenire unicamente a favore dei figli, nel caso di separazione o divorzio. Questo vuol dire che potrebbe accadere che uno dei due coniugi debba versare una somma mensile all'ex coniuge unicamente in favore dei figli. Anche in questa fattispecie, il Giudice va ad analizzare il caso specifico, per cui si possono verificare diversi scenari:

- In base alle condizioni economiche di entrambi, il Giudice potrebbe decidere invero per l'erogazione dell'assegno da parte di uno dei due genitori, verso l'altro, se questo si occupa del mantenimento del figlio.
- Se i figli vanno a convivere con l'ex coniuge, più debole economicamente, il soggetto più avvantaggiato dovrà garantire per loro l'assegno mensile. Questa somma di denaro va versata al coniuge, per il mantenimento del figlio.
- Solamente se il figlio è maggiorenne, è possibile che la somma venga accreditata direttamente allo stesso. Tuttavia, in questo ultimo caso, sarà il figlio a dover richiedere direttamente al Giudice tale accredito, oppure sarà il Giudice stesso ad emettere la relativa decisione, in base alla situazione specifica.

4.2.a. Cosa accade in caso di affido condiviso?

La fattispecie sopra esaminata prende in considerazione il caso in cui un figlio si trova a vivere con uno solo dei genitori. Tuttavia, cosa accade se l'affido è condiviso? In questo caso la Legge italiana prevede una tutela verso entrambi i coniugi e soprattutto verso i figli: anche se vivono stabilmente con uno dei genitori, i figli hanno il diritto di poter trascorrere del tempo anche con l'altro. Anche se il figlio rimane per un tempo maggiore vicino ad uno dei genitori, questo non vuol dire che l'altro possa negare l'assegno di mantenimento. Per risolvere eventuali situazioni di disaccordo della coppia, ci si può rivolgere ad un Giudice, in modo da stabilire le regole precise sia per l'assegno che per il tempo che il figlio può trascorrere con entrambi.

4.2.b. Cosa accade se i figli sono indipendenti?

Abbiamo visto prima che, anche nel caso di figli maggiorenni, è possibile che uno dei due genitori corrisponda mensilmente una somma di denaro, erogandola all'altro genitore, oppure direttamente al figlio. Tuttavia, va chiarito anche un altro aspetto, ovvero quando un figlio è considerato indipendente economicamente.

Il genitore che corrisponde l'assegno deve garantirlo ai figli, anche se maggiorenni, se stanno studiando, fino alla fine del periodo di formazione. In alcuni casi particolari, questo

assegno può essere corrisposto direttamente al figlio, previa decisione in accordo e intervento del Giudice.

In breve, se il figlio diventa autonomo economicamente, il genitore non deve più provvedere a versare l'assegno mensile. Nel caso invece in cui il figlio è maggiorenne ma si trova ancora in un percorso di formazione, il genitore dovrà ancora garantire, secondo le possibilità economiche, l'assegno per il figlio.

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 18785, emessa in data 30 marzo 2021 e depositata in Cancelleria in data 2 luglio 2021, conferma l'orientamento secondo cui si deve escludere che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale, incondizionata e illimitata, per i figli maggiorenni disoccupati.

Infatti, l'assegno è revocabile qualora i figli non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza reddituale per colpa, ad esempio, a causa di un comportamento negligente o per inettitudine o trascuratezza. Inoltre, l'avanzare dell'età è un elemento rilevante.

Infatti, l'età nella quale si è concluso il percorso di studi fa presumere che la persona sia ormai inserita nella società e che la mancanza di indipendenza economica derivi da una sua inerzia colpevole.

Tale presunzione è vinta dalle situazioni in cui vi siano ragioni individuali specifiche, quali problematiche di salute o peculiari contingenze personali oppure motivi oggettivi.

5. Assegno divorzile: conseguenze fiscali per gli ex coniugi

Come già sostenuto in precedenza, si definisce "Assegno Divorzile" l'obbligo di uno dei due coniugi, a seguito di pronuncia di divorzio, di corrispondere periodicamente all'altro un contributo economico, se questi non ha mezzi adeguati o per ragioni oggettive non se li può procurare.

Il diritto all'assegno divorzile è previsto **dall'articolo 5 della legge numero 898 del 1970** che al comma 6 dispone: *"Il Tribunale [...] dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive"*.

Il medesimo articolo, al successivo comma 8, prevede che *"su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso, non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico"*.

La corresponsione di un Assegno divorzile tra due coniugi comporta, per gli stessi, diverse conseguenze a livello fiscale che è opportuno tenere in considerazione.

In particolare, comporta:

- **Deducibilità ai fini IRPEF dell'intero importo corrisposto:** Il coniuge erogante l'assegno divorzile ha diritto di poter dedurre dal proprio reddito imponibile IRPEF

l'importo corrisposto. Questo ai sensi **dell'art. 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86 (TUIR)**, il quale dispone che *“Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: [...] gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”*;

- **Tassazione del reddito incassato ai fini IRPEF:** il coniuge beneficiario dell'assegno è tenuto ad indicare la somma riscossa in dichiarazione dei redditi. Trattasi, infatti, di un componente di reddito riconducibile a quelli **assimilati al lavoro dipendente** di cui **all'art. 50, lettera i) del DPR n 917/86**, il quale recita: *“Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente [...] gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili [...]”*, con possibilità di usufruire di una detrazione sulla base del reddito complessivo percepito nell'anno.

Da un punto di vista fiscale, quindi, esiste un sistema di pesi e contrappesi che porta ad una:

- Deduzione fiscale per il soggetto che eroga il reddito;
- Tassazione dello stesso reddito per il beneficiario.

Andiamo ad analizzare, adesso, con maggiore dettaglio le due possibilità sopra indicate, ovvero la deduzione del reddito e la tassazione dello stesso per il coniuge beneficiario.

5.1. Deducibilità e tassazione IRPEF in caso di Assegno liquidato *una tantum*

Il meccanismo in precedenza descritto opera solo in presenza di un assegno periodico riconosciuto all'ex coniuge.

L'articolo 5 della legge numero 898 del 1970, al comma 8, prevede che *“su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso, non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”*.

L'art. 5, comma 8, L. 898/70 prevede quindi, quale diversa forma di definizione dei rapporti economici tra gli ex coniugi, la possibilità per le parti di accordarsi sulla corresponsione di una liquidazione *una tantum*.

L'una tantum è un pagamento in un'unica soluzione (anziché mediante corresponsione periodica dell'assegno) che, se ritenuto equo dal Tribunale, definisce completamente, una volta per tutte, i rapporti economici tra gli ex coniugi. Tali rapporti, in questo modo, non potranno più essere modificati in futuro, neanche con una richiesta di revisione delle condizioni di divorzio.

La possibilità di disciplinare gli interessi economico-patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio nell'una o nell'altra forma ha riflessi sul piano fiscale, in quanto in ragione della forma di regolamentazione prescelta, l'assegno assume natura reddituale (e, conseguentemente, diventa fiscalmente rilevante l'onere sopportato dal coniuge che lo eroga) oppure assume natura patrimoniale (configurandosi di fatto quali transazioni in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi).

Più in particolare, il TUIR disciplina unicamente gli assegni corrisposti al coniuge con carattere periodico.

Non hanno natura reddituale, invece, gli assegni corrisposti in unica soluzione, i quali rappresentano sostanzialmente **una transazione in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi**.

Per dette attribuzioni, non è prevista alcuna tassazione per il beneficiario, né alcuna deduzione per il soggetto che le corrisponde.

La questione del diverso regime fiscale applicabile agli assegni corrisposti al coniuge, a seconda che abbiano carattere periodico o di una tantum, è stata più volte sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale, con Ordinanza 6 dicembre 2001 n. 383 e, da ultimo, con Ordinanza 29 marzo 2007 n. 113, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del TUIR, nella parte in cui non prevede la deducibilità dal reddito

complessivo, ai fini dell'IRPEF, dell'assegno corrisposto al coniuge in unica soluzione, questione alla quale risulta connessa la tassazione dell'assegno per il percipiente.

In particolare, la Corte Costituzionale, nell'Ordinanza del 2001, ha affermato che le “due forme di adempimento, cioè quella periodica e quella una tantum, pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del vincolo matrimoniale, appaiono sotto vari profili diverse e tali sono state considerate dal legislatore nella disciplina dettata in materia”. Più precisamente, la Corte Costituzionale ha posto in evidenza come “l'importo da corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia, con la conseguente possibilità di una ... revisione, in aumento o in diminuzione; mentre al contrario quanto versato una tantum, che non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell'assegno periodico, viene concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare e definisce una volta per tutte i loro rapporti per mezzo di una attribuzione patrimoniale, producendo l'effetto di rendere non più rivedibili le condizioni pattuite, le quali restano così fissate definitivamente”.

In ragione di quanto esposto sopra, la Corte ha rilevato come la scelta del legislatore di prevedere una diversa regolamentazione tributaria per l'assegno periodico rispetto a quella riservata all'erogazione una tantum non debba considerarsi per nulla irragionevole. Ciò in quanto **la diversa disciplina prevista per l'erogazione in unica soluzione è diretta a escludere la possibilità che anche trasferimenti patrimoniali siano dedotti dal reddito complessivo.**

Pertanto, quando l'assegno venga corrisposto in unica soluzione, non esiste alcuna implicazione fiscale: il pagatore non ha un onere deducibile, mentre il percettore non determina un reddito imponibile².

Si è posto, poi, il problema di capire se la tassazione non operi anche quando l'attribuzione una tantum non venga data in un'unica soluzione, ma attraverso pagamenti rateizzati.

Molto spesso capita, infatti, che il contribuente proceda al pagamento rateale di quanto pattuito.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 153 del 2009, aveva già espresso il proprio parere negativo in merito alla deducibilità di assegni una tantum pagati ratealmente, sottolineando che, *"in tal caso, la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo.*" Ne consegue che, nel caso in esame, qualora ricorra la predetta condizione, il coniuge erogante non potrà beneficiare della deduzione dal reddito imponibile di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR.

Anche la **Corte di Cassazione** si è espressa in maniera conforme, con **Sentenza 6 novembre 2006, n. 23659**, stabilendo che la particolare connotazione giuridica che caratterizza la

² (cfr. anche Interpello n. 153/E del 11/6/2009 dell'Agenzia delle Entrate e Commissione Tributaria del Lazio sent. n. 528/01/12 del 19.11.2012).

liquidazione una tantum si deve ritenere permanga anche nell'ipotesi in cui sia prevista la corresponsione di un importo complessivo, il cui versamento sia frazionato in un numero definito di rate, qualora la corresponsione del predetto importo escluda la possibilità di presentare una "successiva domanda di contenuto economico".

Sul tema è poi intervenuta nuovamente la **Corte di Cassazione**, con la **Sentenza n. 9336 dell'8 maggio 2015** e con la **Sentenza n. 29178 del 12 novembre 2019**, a mezzo delle quali ha ribadito con chiarezza i due assunti fondamentali della questione:

- **non deducibilità, per il pagatore, dell'assegno erogato all'ex coniuge in unica soluzione o attraverso pagamenti rateizzati;**
- **non tassabilità del medesimo importo per il coniuge percettore.**

5.2. Deducibilità IRPEF per l'ex coniuge - Condizioni

I versamenti di denaro **periodici** effettuati all'ex coniuge rappresentano oneri deducibili ai fini IRPEF. Questo è quanto prevede l'articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR n 917/86.

Tuttavia, occorre prestare attenzione al fatto che **gli unici versamenti agevolabili** sono quelli che derivano a seguito di:

- Separazione legale ed effettiva;
- Scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione dei suoi effetti civili.

L'importo agevolato è quello stabilito nella misura indicata nel Provvedimento dell'autorità giudiziaria. In pratica, la deducibilità fiscale ai fini IRPEF è condizionata dalla presenza di un Provvedimento del Giudice.

5.2.a. Trattamento fiscale degli accordi stragiudiziali tra coniugi

Il fatto che vi debba essere una Sentenza del Giudice a determinare importo e periodicità dell'assegno divorzile rende **non ammissibili accordi stragiudiziali tra le parti**. Classico esempio è quello legato ad accordi a seguito di "separazione di fatto". In questo caso, l'assegno eventualmente stabilito non è agevolabile ai fini fiscali per il coniuge erogante. Questo significa, in altre parole, che la corresponsione di un assegno divorzile, anche se frazionato a rate, non è deducibile. Allo stesso modo, tale reddito non assume rilevanza per il coniuge percettore. Questo accade in caso di **accordi stragiudiziali nelle separazioni di fatto**.

5.2.b. Residenza fiscale dell'ex coniuge

Altro aspetto che spesso induce in errore è quello che riguarda la residenza fiscale dell'ex coniuge.

Quali sono le caratteristiche della "residenza"? L'art. 2, commi 1 e 2, del TUIR stabilisce la soggettività passiva IRPEF dei contribuenti ed asserisce che sono considerati "*soggetti passivi d'imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile*".

Il successivo art. 3 del TUIR prevede che, per le **persone residenti in Italia** l'imposta si applica sull'insieme dei **redditi percepiti**, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i **soggetti non residenti**, l'imposta si applica solo sui **redditi prodotti** nel nostro Paese.

Ai fini fiscali, la residenza (intesa come iscrizione anagrafica, domicilio o residenza ai sensi del Codice Civile) deve verificarsi per "**la maggior parte del tempo**". Con tale espressione, si intende la permanenza, per un periodo minimo di 183 giorni, anche non in maniera continuativa. La normativa italiana non contiene una regola che disciplini la casistica di acquisto/perdita della residenza nel corso dell'anno (c.d. "split year"). Per affrontare tale situazione, bisogna fare affidamento sulle regole fissate nelle Convenzioni stipulate dall'Italia con il singolo Stato coinvolto.

Al riguardo è stata confermata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la deducibilità degli assegni di mantenimento periodici corrisposti al coniuge, anche se questi risulta residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

Infatti, la deducibilità è confermata anche se questi è residente all'estero. Il trasferimento all'estero dell'ex coniuge in situazione di difficoltà economica non determina alcuna conseguenza per la deduzione fiscale legata al coniuge erogante.

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 93 del 09.02.2021, avente ad oggetto il *"Trattamento fiscale applicabile all'assegno di mantenimento erogato all'ex-coniuge da una persona fiscalmente residente in Francia - Articoli 10, comma 1, lettera c), e 24 del TUIR"*, a chiarimento di un interpello formulato da parte di un contribuente (pensionato Inps) che intendeva trasferire la residenza anagrafica e fiscale in Francia e corrispondeva l'assegno di mantenimento (stabilito con provvedimento del Giudice in sede di separazione) all'ex coniuge residente in Italia, ha affermato che *"ai fini della tassazione italiana, qualora sussistano i requisiti previsti per essere considerato "non residente Schumacher", ovvero di quella categoria di contribuenti non fiscalmente residenti nel territorio italiano, purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni, il contribuente potrà dedurre dal reddito imponibile gli assegni corrisposti*

alla ex coniuge in sede di dichiarazione dei redditi, qualora la deduzione non sia già stata effettuata dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta."

A chiarimento di quanto sopra riportato, si fa rilevare che, con la risposta all'Interpello n. 93 dell'8 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate illustra le regole che si applicano:

- Al reddito da pensione prodotto in Italia si applica la tassazione, sia in Italia che in Francia (c.d. "tassazione concorrente"), con possibilità di eliminare la doppia tassazione beneficiando del credito d'imposta previsto in Francia;
- In presenza dei requisiti previsti per essere considerato "non residente Schumacker", il pensionato potrà dedurre dal reddito imponibile gli assegni corrisposti all'ex coniuge in sede di dichiarazione dei redditi, nel caso in cui la deduzione non sia già stata effettuata dall'INPS che agisce da sostituto d'imposta.

A questi due chiarimenti, l'Agenzia delle Entrate arriva ricostruendo il quadro normativo di riferimento.

In particolar modo, sulla deducibilità dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge per i residenti all'estero, è necessario considerare una serie di regole ed eccezioni:

- Prima di tutto, l'art. 10, comma 1, lettera c) del TUIR, prevede che sono deducibili dal reddito complessivo "gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria";

Pagina n. 23 di 62

- Poi, con riferimento alle persone fisiche non residenti, **l'art. 23, comma 2**, dello stesso Testo Unico prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, soggetti a tassazione in Italia, "le pensioni, gli assegni ad essa assimilate e le indennità di fine rapporto, se corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti".
- Riguardo agli importi deducibili dal reddito delle persone fisiche non residenti, l'art. 24, comma 2, del TUIR prevede che "dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), H), i) ed l) del comma 1 dell'art. 10".

Per le persone fisiche non residenti, dunque, non sono ricompresi tra gli oneri deducibili quelli di cui alla citata lettera c) del comma 1 dell'art. 10 del TUIR, ossia gli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione (legale ed effettiva), di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, se risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Non è possibile, quindi, per i non residenti, beneficiare della deducibilità degli assegni di mantenimento dell'ex coniuge.

Tuttavia, **l'art. 24, comma 3-bis**, (introdotto dall'art. 7 della Legge n. 161/2014 – Legge Europea bis 2013) del TUIR prevede che "nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicurino un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è

determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza”.

La normativa di attuazione di tale disposizione è contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21.09.2015.

Tali contribuenti, c.d. “**non residenti Schumacker**”, pertanto, al ricorrere delle citate particolari condizioni, determinano il reddito come le persone fisiche residenti ed hanno diritto alla deduzione del relativo importo dal reddito imponibile.

I “**Soggetti non residenti Schumacker**” sono una categoria di contribuenti non fiscalmente residenti nel territorio italiano, purchè stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni (cd Paesi “white list”). Per rientrare nella categoria fiscale dei “non residenti Schumacker” questi contribuenti devono:

- Produrre nel Territorio dello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto nel periodo d'imposta considerato e
- Non devono godere (contemporaneamente) di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato estero di residenza fiscale.

Al verificarsi di queste condizioni, tali soggetti hanno la possibilità di godere delle deduzioni e detrazioni fiscali in forma completa, analogamente a quanto previsto per i soggetti residenti.

Alla luce della illustrata normativa, il contribuente “**non residente Schumacker**” che corrisponde un assegno di mantenimento all’ex coniuge ha diritto alla deduzione del relativo importo dal reddito imponibile, in sede di dichiarazione dei redditi, qualora la deduzione non sia già stata effettuata dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta.

Diversamente, la persona fisica **non residente “ordinario”** non ha diritto a dedurre dal reddito imponibile gli assegni erogati all’ex coniuge.

5.2.c. Deduzione secondo il principio di cassa

Per il coniuge erogante la deduzione fiscale ai fini IRPEF segue il criterio “**di cassa**”.

Questo significa che, ai fini della deduzione, devono essere presi in considerazione gli importi degli assegni versati per ciascun anno solare.

Nella pratica, sovente accade che l’assegno venga erogato in anticipo oppure in via posticipata rispetto alla scadenza prevista. In questi casi occorre verificare annualmente l’importo effettivamente erogato.

Solo questo importo è quello che concorre alla deduzione fiscale.

Si fa rilevare inoltre che **sono deducibili anche le somme erogate a titolo di arretrati**, anche se versate in unica soluzione.

Facendo un esempio, può accadere che in base ad una Sentenza del 3/10/2022, il coniuge più abbiente sia obbligato al pagamento di un assegno periodico mensile pari ad € 1.000,00 da versare all'ex coniuge entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza.

Il coniuge versa gli assegni relativi ai mesi di ottobre e novembre, con scadenza 10/11/2022 e con scadenza 10/12/2022, rispettivamente in data 07/11/2022 e 5/12/2022.

Inoltre, il coniuge versa al beneficiario dell'assegno la somma di competenza del mese di dicembre in data 30/12/2022.

In questo caso il coniuge percipiente dovrà dichiarare l'importo di € 3.000,00 nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022 ed il coniuge obbligato potrà portare in deduzione l'importo di € 3.000,00 dal proprio reddito riferito all'anno 2022.

5.2.d. Trattamento fiscale degli adeguamenti ISTAT

Contribuiscono alla deduzione anche le somme versate a titolo di adeguamento ISTAT.

Condizione affinché questo possa avvenire è che tale adeguamento sia indicato nella Sentenza di separazione.

Sul punto si è espressa l'**Agenzia delle Entrate** con la Risoluzione n. 448/E/2008 all'interno della quale l'Agenzia ritiene che *"Fermo restando il principio espresso dalla Corte di Cassazione*

(che, peraltro, si riferisce ad un obbligo del giudice), si fa presente che la somma corrisposta al coniuge è ammessa in deduzione solo nella misura determinata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria. Pertanto, le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la Sentenza del Giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto al coniuge medesimo. In sostanza, resta esclusa la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento."

5.2.e. Assegni per il mantenimento dei figli

Le somme erogate dall'ex coniuge dedicate al mantenimento dei figli non sono deducibili ai fini IRPEF. A fronte di tali oneri, al contribuente obbligato al versamento dell'assegno è concessa **la detrazione per carichi di famiglia.** Questo aspetto è molto importante e spesso è fonte di tantissimi errori commessi in dichiarazione dei redditi.

Occorre pertanto fare molta attenzione nel separare la quota di assegno legata al mantenimento del coniuge rispetto a quella legata al mantenimento dei figli. Sul punto si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 95/E/2000 ³.

³ 1.5.2 Assegni alimentari e assegno periodico al coniuge.

Domanda: Nel rigo E21 deve essere indicato "l'assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli". Nel rigo E22 vanno invece indicati "...e nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 cc". Dalla lettura delle istruzioni sembrerebbe intendersi una distinzione fra assegni di mantenimento ed assegni alimentari: i primi

CINZIA REALI

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Per quanto attiene i figli a carico, l'art. 12, comma 1, lettera c) del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevede un regime di detrazioni, stabilendo gli importi detraibili dall'imposta lorda per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati o affiliati.

Stando a quanto previsto dal testo, il contribuente ha diritto a uno "sconto" teorico sull'imposta, pari a un minimo di € 950,00 per i carichi di famiglia che riguardano ciascun figlio o figlia, anche in caso di adozione o affidamento, di età pari o superiore a tre anni.

Importo della detrazione	Caratteristiche dei figli a carico
1.220,00 euro	per ciascun figlio di età inferiore a tre anni
1.350,00 euro	per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni
1.620,00 euro	per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni

L'importo finale, che spetta effettivamente, varia in base a due fattori:

- il reddito del contribuente che presenta il modello 730/2022;
- la composizione del nucleo familiare.

non dovrebbero essere dedotti, i secondi sì. Potrebbe, tuttavia, esserci coincidenza tra il concetto di assegno di mantenimento e quello di assegno familiare? In tal caso il totale di quanto corrisposto sarebbe deducibile.

Risposta dell'Agenzia: **L'indicazione degli importi degli assegni di mantenimento e di quelli alimentari avviene in due righe diversi in quanto differiscono nel loro trattamento tributario. L'assegno di mantenimento, ai sensi della lettera c), del comma 1, dell'art. 10 del TUIR, è deducibile solo per la parte spettante al coniuge. Tale quota, se non è diversamente esplicitato, si presume essere pari al 50 per cento dell'importo totale. L'assegno alimentare, ai sensi della successiva lettera d), è, invece, deducibile per il suo intero importo.**

Pagina n. 29 di 62

CINZIA REALI

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

A titolo esemplificativo, chi ha quattro figli, di cui solo uno al di sotto dei tre anni, ha diritto a una detrazione teorica pari a € 4.870,00.

Figli a carico	Importo detrazioni
Figlio di due anni	€ 1.220 + € 200 (maggiorazione per chi ha più di tre figli a carico)
Figlio di quattro anni	€ 950 + € 200
Figlia di sei anni	€ 950 + € 200
Figlia di nove anni	€ 950 + € 200
Totale	€ 4.870,00

Tuttavia, il valore finale della riduzione IRPEF spettante deve essere calcolato rapportando la cifra al reddito del contribuente, per effettuare il calcolo della detrazione per figli a carico 2022 effettiva.

Lo sconto sull'imposta è inversamente proporzionale al reddito, diminuisce all'aumentare del reddito.

N. Figli	Età	Importo di detrazione per ciascun figlio
1	< 3	$1.220,00 \times (95.000,00 - RC) / 95.000,00$
1	≥ 3	$950,00 \times (95.000,00 - RC) / 95.000,00$
2	< 3	$1.220,00 \times (110.000,00 - RC) / 110.000,00$
2	≥ 3	$950,00 \times (110.000,00 - RC) / 110.000,00$
3	< 3	$1.220,00 \times (125.000,00 - RC) / 125.000,00$
3	≥ 3	$950,00 \times (125.000,00 - RC) / 125.000,00$
4	< 3	$1.420,00 \times (140.000,00 - RC) / 140.000,00$
4	≥ 3	$1.150,00 \times (140.000,00 - RC) / 140.000,00$
5	< 3	$1.420,00 \times (155.000,00 - RC) / 155.000,00$
5	≥ 3	$1.150,00 \times (155.000,00 - RC) / 155.000,00$

Oltre 5	L'importo sopra indicato di € 155.000,00 è aumentato per tutti di € 15.000,00 per ogni figlio successivo al quinto. Restano invariate le detrazioni di € 1.420,00 o 1.150,00 a seconda dell'età.
---------	--

Si fa rilevare che il reddito complessivo è considerato al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze e che nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dai fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Le detrazioni suddette (€ 950,00, € 1.220,00, € 1.150,00 e € 1.420,00) sono aumentate di un importo pari ad € 400,00 per ogni figlio con disabilità.

5.2.f. Somma omnicomprensiva disposta dal Giudice

Qualora il Provvedimento del Giudice non distingue la quota dell'assegno destinata al mantenimento dei figli, indipendentemente dal numero degli stessi, l'assegno divorzile o di mantenimento del coniuge si considera destinato allo stesso coniuge **per la quota pari al 50% dell'assegno**, come prevede l'art. 3 del DPR 42/88 che così dispone: *“ Ai fini degli articoli 3, comma 3, lettera b) e 10 comma 1 , lettera h), del testo unico, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria non risulta una diversa ripartizione.”*

Se, ad esempio, il Giudice, mediante apposita Sentenza emessa nel mese di gennaio 2022, avesse disposto la corresponsione di un assegno periodico a carico del coniuge più abbiente per un ammontare mensile di € 2.000,00, al fine del mantenimento dei figli e del coniuge in condizioni economiche meno agiate, senza stabilire l'ammontare preciso per i figli o per il coniuge e nel caso in cui il soggetto obbligato avesse versato al coniuge, nel corso dell'anno 2022, l'ammontare complessivo di € 24.000,00, l'obbligato potrebbe beneficiare di una deduzione dal proprio reddito, per la somma di € 12.000,00 ($€ 2.000,00 \times 12 \times 50\%$), indipendentemente dal fatto che i figli siano uno, due o più.

5.3. Casi particolari risolti

Andiamo ad analizzare adesso alcune situazioni particolari legate all'erogazione dell'assegno di mantenimento al coniuge. Si tratta di alcune casistiche risolte da documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate.

5.3.a. Pagamento delle spese di alloggio in favore del coniuge separato

Accade di sovente, nei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto, che, accanto alle cosiddette "**obbligazioni tipiche**" di tali giudizi (quali assegnazione della casa familiare, affidamento, mantenimento dei figli, mantenimento del coniuge più debole), vi siano delle c.d. "**obbligazioni accessorie o a latere**", finalizzate a regolare i rapporti

economici tra le parti e che costituiscono, di fatto, ulteriori forme di mantenimento, definito “indiretto”.

Si pensi, ad esempio, all’assunzione, da parte del coniuge più forte economicamente, delle spese condominiali ordinarie della casa assegnata all’altro coniuge; ovvero del pagamento dei canoni di locazione o, ancora, del caso in cui, accanto all’assegno periodico che un coniuge versa all’altro a titolo di mantenimento, vi sia l’ulteriore obbligo di pagare, nei confronti della banca mutuante, anche le rate del mutuo della casa familiare all’altro assegnata e cointestata.

Se è pacifico che l’importo versato a titolo di mantenimento del coniuge o assegno di divorzio periodico, è, per il coniuge obbligato, onere deducibile ai fini IRPEF, cosa accade per le altre somme versate a titolo di mantenimento indiretto?

Nella **Circolare n. 17/E/2015** l’**Agenzia delle Entrate**, richiamando la **Sentenza n. 13029/2013** della Corte di Cassazione, **ha ammesso la deducibilità degli importi a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali.**

Questo replicando gli argomenti della **Suprema Corte** nell’**Ordinanza n. 13029 del 24 maggio 2013**, la quale, assimilando all’assegno di mantenimento periodico anche i canoni di locazione dell’immobile abitato da moglie e figlio, ha ritenuto **tali esborsi deducibili** (per la metà, se l’immobile è a disposizione di moglie e figlio), affermando trattarsi di spese che

costituiscono un contributo periodico al mantenimento del coniuge stesso, essendo la disponibilità di un'abitazione elemento essenziale per la vita di una persona. Esso è determinato dal Giudice, sia pur per relationem a quanto risulta da elementi certi e *conoscibili*.

Negli ultimi tempi, sia la Corte di Cassazione, sia l'Agenzia delle Entrate, si sono occupate della questione della deducibilità fiscale delle somme versate dal contribuente per l'abitazione nella quale vive il coniuge (o l'ex coniuge), in virtù di quanto stabilito nel provvedimento della separazione o del divorzio.

Al momento è la stessa Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 17 del 24 aprile 2015, sia pur sempre sulla base di un orientamento della Corte di Cassazione, ad aver riconosciuto espressamente che sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef le spese sostenute dal contribuente per la casa familiare nella quale vive il coniuge separato (o l'ex coniuge divorziato), in virtù di quanto previsto dalla sentenza di separazione o di divorzio.

In particolare, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, gli importi versati per la locazione della casa familiare e per le relative spese condominiali, qualora:

- **siano disposti da un Provvedimento del Giudice;**
- **siano quantificabili;**
- **siano versati periodicamente direttamente al coniuge**

presentano gli stessi requisiti dell'assegno di mantenimento e, quindi, sono deducibili dal reddito imponibile del coniuge che li versa.

Ancora, la Cassazione aveva già affermato, nella pronuncia del 2013, che il contributo versato per l'abitazione nella quale vive il coniuge separato, per essere assimilato all'assegno di mantenimento, deve essere periodico, deve essere versato direttamente al coniuge e deve essere determinato dal Giudice, eventualmente "*per relationem*", sulla base di elementi certi e conoscibili.

Per quanto riguarda la **quantificazione** delle spese deducibili, già nella pronuncia della Cassazione era stato precisato che, qualora l'abitazione per la quale sono versate le somme, sia a disposizione sia del coniuge che dei figli, la deduzione dovrà riguardare soltanto la metà delle spese.

Gli importi deducibili, inoltre, come già affermato dalla giurisprudenza della Cassazione e poi meglio chiarito dall'Agenzia delle Entrate, possono anche non essere individuati precisamente nella Sentenza di separazione o di divorzio, purché siano precisamente determinabili grazie ad altra documentazione, come il contratto di locazione o la documentazione dalla quale risulta il contributo per le spese condominiali.

Ai fini della deducibilità delle spese, quindi, dovranno essere presentati non soltanto il provvedimento dell'autorità giudiziaria, ma anche la documentazione suddetta e la documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento degli oneri in questione.

Si ricorda, infine, che una volta riconosciuta la deducibilità da parte del coniuge (o dell'ex coniuge), ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. c), del TUIR, delle somme versate, deve necessariamente riconoscersi la tassazione delle medesime somme in capo all'altro coniuge (o ex coniuge) che le ha ricevute. Gli assegni periodici percepiti dal coniuge, infatti, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. i), del TUIR. Tali assegni, inoltre, si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e nelle scadenze risultanti dai relativi titoli, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lett. c.), del TUIR.

5.3.b. Pagamento delle rate di mutuo relative all'abitazione principale in favore del coniuge separato

Per quanto concerne il quesito relativo alle rate del mutuo pagate dal coniuge più forte economicamente per l'ex coniuge ed alla deducibilità delle stesse dal reddito IRPEF, le stesso sono oneri deducibili se previste dal Provvedimento dell'autorità giudiziaria e sono riconducibili in qualche modo al mantenimento del coniuge economicamente più debole.

Con **Ordinanza n. 5984 del 4 marzo 2021** la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Guida) si è espressa circa la corretta interpretazione della disciplina di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR concernente la deducibilità dal reddito complessivo degli assegni periodici (e di eventuali altri oneri) corrisposti al coniuge separato quando risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nei fatti, con plurimi avvisi di accertamento, l' Agenzia delle Entrate, all'esito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (ai sensi dell'art. 36-ter, del d.P.R. n. 600/1973) riprendeva a tassazione IRPEF nei confronti di un contribuente, disconoscendone la deducibilità per più annualità, gli oneri dedotti (ex art. 10, comma 1, lett. c), TUIR) **in aggiunta all'assegno periodico dovuto al coniuge separato.** Nella fattispecie, nell'accordo di separazione personale dei coniugi, omologato dal Tribunale, il contribuente, oltre a riconoscere alla moglie una somma mensile a titolo di mantenimento, assumeva altresì l'obbligo di corrispondere per l'intero e sino ad integrale estinzione del debito, i ratei mensili di mutuo gravanti su un immobile in comproprietà tra i coniugi.

L'impugnazione degli avvisi portava a distinti giudizi, in alcuni casi favorevoli all'Ufficio ed in altri al contribuente, cui seguivano altrettanti ricorsi in Cassazione, riuniti dalla Corte attesa l'identità delle questioni di diritto, ad opera della parte risultata di volta in volta soccombente.

Come noto, sul piano normativo, l'art. 10, comma 1, TUIR in tema di oneri deducibili statuisce che "dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: [...] c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria".

Del resto, come fatto notare dai Giudici di Legittimità, per prassi diffusa si prevedono, in seno agli accordi di separazione, accanto all'assegno di mantenimento altre erogazioni periodiche che pongono a carico del coniuge "forte" costi specifici (oneri condominiali, spese per baby-sitter, canoni di locazione abitativa, ratei di mutuo a fini abitativi) che, seppur non bilanciati da alcuna controprestazione, sono **diretti alla composizione unitaria dei rapporti che sorgono in conseguenza della separazione personale o del divorzio.**

Nella fattispecie all'attenzione della Corte, è venuta dunque a porsi la cruciale questione di diritto nel discernere **se possa essere o meno onere deducibile**, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, **il pagamento delle rate del mutuo sull'abitazione contratto dall'altro coniuge (o da entrambi i coniugi), in ottemperanza al patto di acollo (interno) assunto dal coniuge in sede di separazione consensuale omologata e in aggiunta all'assegno periodico.**

I Giudici di Legittimità, passando in rassegna i principi di diritto che negli anni hanno sul tema orientato il percorso nomofilattico della Corte, hanno ricordato come la deducibilità ex art. 10 cit., ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, ad esempio:

- è limitata al solo assegno periodico e non anche a quello corrisposto in unica soluzione (Cass. n. 383/2001, Cass. n. 16462/2002, Cass. n. 23659/2006);

-è negata per i premi dell'assicurazione sulla vita pagati in favore del coniuge separato anche quando stabilito dal tribunale (Cass. n. 2236/2011);

-è limitato alla metà dell'importo determinato dal giudice in merito alle spese afferenti all'immobile di abitazione della moglie e del figlio ove il bene sia a disposizione di entrambi (Cass. n. 13029/2013).

Trattandosi, nel caso di specie, di **un accollo di oneri aggiuntivo alla quantificazione del mantenimento e non sostitutivo** (come fatto notare dall'Agenzia), ma pur sempre rientrante nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale, la Corte ha comunque affermato come fosse compito (non assolto nell'occasione) del Giudice indagare al fine di stabilire se l'esborso previsto contribuisse comunque, in modo determinante, al mantenimento del coniuge "debole".

Come sancito dalla Corte infatti, in tale ipotesi, quell'onere diventerebbe deducibile dalla base imponibile del coniuge erogante; al contrario, lo stesso onere non sarebbe deducibile qualora configurabile come un'obbligazione liberamente concordata dalle parti (che affianca e non sostituisce l'assegno di mantenimento spettante al coniuge economicamente più debole) finalizzata a conferire un assetto stabile, su un piano prettamente civilistico, ai reciproci rapporti patrimoniali.

La Corte dunque, cassando le sentenze e rinviandone il giudizio alla CTR in diversa composizione, ha sancito il principio di diritto secondo il quale **"In tema di imposte dirette, in base al tenore letterale dell'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, è onere deducibile l'assegno di mantenimento periodico corrisposto da un coniuge all'altro, in conseguenza di separazione legale (ed effettiva), nella misura risultante dal provvedimento dell'autorità**

Pagina n. 39 di 62

giudiziaria o dall'accordo di separazione. La prescrizione dell'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, non impedisce, anzi consente al coniuge, tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento, di adempiere alla propria obbligazione versando al terzo creditore le rate del mutuo a carico dell'altro coniuge, e maturando, in ambito fiscale, il diritto alla deduzione, dal proprio reddito, dei relativi esborsi, entro il limite del valore dell'assegno di mantenimento. Del pari, sono oneri deducibili i ratei del mutuo sull'abitazione (intestata all'altro coniuge o cointestata) pagati da un coniuge in ottemperanza al patto di accollo interno contenuto in un accordo di separazione omologato dal Tribunale, ove tale esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge "debole".

Più in particolare, nella direzione dell'estensione dell'ambito di applicazione della norma che prevede la deducibilità fiscale degli assegni periodici versati al coniuge, la **Corte di Cassazione** ha espresso, nell'Ordinanza n. 6794 del 2 aprile 2015, un orientamento secondo il quale possono essere considerate deducibili ai fini dell'Irpef le somme versate, in alternativa all'assegno di mantenimento, per il mutuo dell'abitazione nella quale continua a vivere il coniuge separato.

In particolare, nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, il mutuo della casa era intestato al coniuge separato al quale avrebbero dovuto essere versati gli assegni di mantenimento e, quindi, pagando direttamente le rate del mutuo (di importo comunque non superiore all'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione), il coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento faceva fronte agli obblighi che

derivavano dal contratto di mutuo, in luogo e nell'interesse del coniuge intestatario del mutuo medesimo.

L'Agenzia delle Entrate, nel giudizio in questione, aveva contestato la deducibilità fiscale delle rate del mutuo, sulla base della circostanza che non si trattava di somme versate al coniuge nella misura risultante da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. La Sentenza di separazione, infatti, faceva riferimento soltanto all'assegno di mantenimento.

Ma la Corte di Cassazione ha evidenziato come, in questo caso, l'adempimento dell'obbligo di mantenimento, posto dal Giudice a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro, avveniva non attraverso il versamento di un assegno periodico ma mediante una diversa modalità, consistente nell'accollo delle rate periodiche del mutuo gravanti sul coniuge separato. Comunque, entrambi i comportamenti perseguivano il medesimo interesse tutelato dalla legge, ossia quello di assistere materialmente il coniuge in difficoltà economica a seguito della separazione, e rappresentavano modalità di adempimento del medesimo obbligo (quello di mantenimento) previsto dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Quindi, le spese sostenute periodicamente dal coniuge separato (le rate del mutuo, versate in alternativa agli assegni di mantenimento) possono legittimamente, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, essere considerate oneri deducibili ai fini dell'Irpef.

5.3.c. Assegno percepito solo parzialmente

L'assegno mensile corrisposto all'ex coniuge in seguito alla separazione deve essere denunciato secondo il principio di cassa. Occorre pertanto dichiarare il reddito effettivamente percepito nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, senza tenere in considerazione il periodo di competenza indicato nella Sentenza.

Per esempio, può accadere che in base ad una Sentenza del 3/10/2022, il coniuge più abbiente sia obbligato al pagamento di un assegno periodico mensile pari ad € 1.000,00 da versare all'ex coniuge entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza e lo stesso versa:

- L'assegno relativo al mese di ottobre, con scadenza 10/11/2022, nei termini in data 07/11/2022;
- L'assegno relativo al mese di novembre, con scadenza 10/12/2022, fuori dai termini, in data 5/01/2023.

In questo caso, il coniuge percipiente dovrà dichiarare l'importo di € 1.000,00 nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022, ed il coniuge obbligato non potrà portare in deduzione dal proprio reddito riferito all'anno 2022 l'importo di € 3.000,00 (quale l'importo stabilito per la corresponsione dell'assegno per i mesi di competenza stabiliti in Sentenza), ma al massimo potrà portare in deduzione l'importo di € 1.000,00.

5.3.d. TFR del coniuge divorziato

Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Ne discende che il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile esclude in radice qualsiasi pretesa sul Tfr dell'ex coniuge.

Nel 2015 la Cassazione ha chiarito che il coniuge divorziato deve corrispondere all'ex moglie una quota di quanto ricevuto dal datore di lavoro al momento della liquidazione del Tfr, ma anche in occasione delle anticipazioni richieste in costanza del rapporto di lavoro, a meno che non dimostri di avere ricevuto tali somme prima dell'instaurazione del giudizio divorzile, ovvero durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione.

Pertanto, riassumendo e schematizzando quanto sopra sostenuto, al verificarsi di determinate condizioni, uno dei due coniugi divorziati ha diritto a ricevere dall'altro una particolare tutela: la percezione di una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) dell'altro coniuge, calcolato con riferimento all'arco di tempo in cui il

rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Tale tutela si aggiunge alle altre previste dalla Legge sul Divorzio: la percezione di un assegno divorzile ed eventualmente di un assegno successorio, nonché il diritto alla pensione di reversibilità.

Il coniuge divorziato che chiede l'assegnazione di una quota di TFR dovrà provare:

- ⊙ la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ⊙ la durata di quest'ultimo che coincide con gli anni di lavoro a cui si associa il TFR;
- ⊙ l'esistenza di assegno divorzile a proprio favore.

Egli, assistito da un legale, potrà ottenere l'assegnazione della quota a sé spettante o con il riconoscimento nella stessa sentenza di divorzio o, successivamente alla sentenza di divorzio, con una particolare istanza presentata in Tribunale.

La legge non prevede lo stesso diritto per il coniuge separato. In particolare, se il lavoratore avrà maturato il tfr nel periodo successivo alla separazione ma prima del divorzio, l'altro coniuge non potrà chiederne l'assegnazione di una quota. In questo caso, infatti, il coniuge separato potrà richiedere al giudice solo una modifica dei patti di separazione, essendo mutata la condizione economica del coniuge che ha terminato il proprio rapporto di lavoro, ed il TFR sarà tenuto in considerazione nella valutazione del nuovo ammontare dell'assegno di mantenimento. Viceversa, se il TFR per il lavoratore sarà maturato prima della sentenza di divorzio ma successivamente al deposito del ricorso, l'altro coniuge ne avrà diritto.

Al di là delle somme corrisposte a titolo di assegno periodico di mantenimento e/o di contributo casa, le restanti somme dovute a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili non sono deducibili.

Ciò significa che nessuna rilevanza reddituale ha il prelievo *una tantum* sul trattamento di fine rapporto (TFR). Infatti, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, quale titolare di assegno di mantenimento, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.

La percentuale di indennità di fine rapporto cui ha diritto il coniuge separato (o divorziato) deve essere intesa al netto delle imposte.

Con riferimento a tale somma, **non deve essere operata nessuna tassazione in capo al coniuge separato, né è possibile per il coniuge erogante beneficiare della deduzione del reddito.**

5.4. Tassazione IRPEF per il coniuge percipiente

Gli assegni periodici dedotti dal reddito dal coniuge erogante, anche sotto forma di compensazione, vanno assoggettati ad IRPEF da parte del coniuge percipiente, in quanto

Pagina n. 45 di 62

tali fonti di reddito sono considerate assimilate al lavoro dipendente. Questo è quanto dispone l'articolo 50, comma 1, lettera i) del DPR n 917/86.

L'importo dell'assegno da assoggettare come reddito imponibile IRPEF è esclusivamente quello derivante dal mantenimento proprio. Come detto, non deve essere tassata l'eventuale quota di assegno destinata al mantenimento dei figli.

L'assegno di mantenimento erogato dall'ex coniuge ai figli, è da considerare, invece, reddito esente da tassazione per il coniuge che lo percepisce.

5.4.a. Detrazione IRPEF dell'assegno divorzile

Come già sostenuto in precedenza, per il coniuge che percepisce l'assegno divorzile, tali somme saranno tassabili come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. I), TUIR e lo saranno nell'anno in cui saranno effettivamente percepite, secondo quindi un criterio di cassa.

Il coniuge che percepisce l'assegno di mantenimento o divorzile, a differenza dell'altro coniuge che può dedurre gli assegni erogati dal proprio reddito, somma tali assegni con il proprio eventuale reddito, e deve corrispondere le relative imposte, **ma può usufruire, a certe condizioni, di una detrazione fiscale basata sul proprio reddito complessivo.**

Tale detrazione riduce l'imposta lorda e consente una riduzione dell'imposta Irpef effettivamente da pagare (la detrazione è decrescente all'aumentare del reddito complessivo).

Va immediatamente evidenziato che tale detrazione è incompatibile con eventuali altri redditi da lavoro dipendente. In tale caso le detrazioni spettano una sola volta a tale titolo e non possono essere duplicate.

La disciplina è dettata dalla Legge finanziaria 2008 (legge 24-12-2007 n. 244) che, con apposita modifica all'art. 13 del TUIR, ha ridotto in parte l'onere fiscale sull'assegno di mantenimento del coniuge realizzando una "detrazione di imposta".

In pratica è stato disposto che se alla formazione del reddito complessivo concorrono gli assegni periodici corrisposti dal coniuge (o ex coniuge) vada attribuita una detrazione di imposta di misura pari a quella prevista dall'art. 13, comma 3, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986 n.927), per i titolari di pensione di età inferiore ai 75 anni.

Detta detrazione non è cumulabile con le altre previste per spese di produzione (in pratica non è compatibile se il coniuge percepisce altri redditi da lavoro dipendente) e non va rapportata ad alcun periodo dell'anno.

Si tratta di una detrazione d'imposta decresce nte all'aumentare del reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze).La detrazione di imposta prevista dalla legge a favore dei coniugi separati o divorziati percettori dell'assegno periodico è

finalizzata a dare un ulteriore sostegno economico e presuppone che il coniuge percettore non percepisca redditi di lavoro dipendente. La detrazione a favore dei percettori degli assegni periodici di mantenimento non è cumulabile con le altre detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR e si tratta proprio delle medesime detrazioni per il lavoro dipendente. In pratica se il coniuge che percepisce l'assegno è lavoratore dipendente non potrà utilizzare in alcun modo la detrazione di imposta.

E' bene precisare che la detrazione prevista dal comma 5-bis dell'art. 13 del TUIR a favore dei coniugi percettori di assegni periodici di mantenimento spetta sempre in misura piena. Cioè non è da rapportare al periodo di percezione dell'assegno nell'anno, quindi il calcolo della detrazione fiscale per i percettori di assegni si differenzia per questo dal calcolo per i pensionati con meno di 75 anni.

Va ricordato che esistono delle detrazioni che abbattano l'Irpef dovuta e che fino a una determinata soglia di reddito rendono esente da Irpef il contribuente. In linea di massima un soggetto che vive con il solo assegno di mantenimento difficilmente sarà assoggettato ad Irpef. Ha diritto alla detrazione per assegno dal coniuge chi percepisce un assegno di mantenimento in seguito a separazione o divorzio e per effetto di una sentenza dell'autorità giudiziaria.

La detrazione non riguarda l'assegno per i figli: in altre parole se il coniuge percepisce solo l'assegno di mantenimento per i figli non deve applicare la detrazione per assegno del

coniuge. Inoltre, per usufruire di questa particolare detrazione è indispensabile che l'assegno sia stato stabilito dal Giudice ed abbia carattere di periodicità (non si considerano ad esempio "assegni periodici" le somme versate dall'altro coniuge a titolo volontario).

Gli importi della detrazione, determinati a partire dall'anno 2022, sono i seguenti:

Anno 2022	
Reddito complessivo (RC)	Importo detrazione ⁽⁴⁾
Non superiore a € 8.500,00	€ 1.955,00
Compreso tra € 8.500,01 e € 28.000,00	€ 700,00 + [1.255 x (28.000 – RC) / 19.500] ⁽⁵⁾
Compreso tra € 28.000,01 e € 50.000,00	€ 700,00 x [(50.000 – RC) / 22.000] ⁽⁶⁾
Superiore a € 50.000,00	€ 0,00

Il Reddito Complessivo (RC) è costituito dalla somma algebrica dei redditi imponibili netti di ciascuna categoria e concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi per i quali si è eventualmente rinunciato alla tassazione separata. Esso è negativo se le perdite di certe categorie superano i redditi delle altre categorie.

Sulla base di quanto sopra esposto, si presenta di seguito la funzione della detrazione spettante al coniuge percipiente sulla base del reddito percepito.

⁴ Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0 (zero), lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

⁵ Per i redditi compresi tra € 25.000,00 ed € 28.000,00 l'importo risultante va aumentato di una ulteriore detrazione di € 50,00, per evitare perdite nel cambio delle regole IRPEF.

⁶ Per i redditi compresi tra € 28.000,01 ed € 29.000,00 l'importo risultante va aumentato di una ulteriore detrazione di € 50,00, per evitare perdite nel cambio delle regole IRPEF.



Poniamo il caso in cui il coniuge percipiente non percepisca altri redditi diversi dall'assegno periodico corrisposto dal coniuge per un ammontare mensile di € 1.000,00 e che nel corso dell'anno 2022 vengano corrisposte dal coniuge n. 12 mensilità.

Il Reddito complessivo del coniuge percipiente ammonterà a fine anno ad € 12.000,00.

In tal caso la detrazione allo stesso spettante ammonterà a complessivi € 1.729,74, calcolata secondo la seguente formula:

$$€ 700,00 + [€ 1.255 \times (€ 28.000 - € 12.000) / € 19.500] = € 1.729,74$$

Si fa presente che, sulla base della tassazione IRPEF in base ai seguenti scaglioni di reddito:

Scaglioni IRPEF 2022	Aliquota IRPEF 2022
fino a 15.000 euro	23%
da 15.001 fino a 28.000 euro	25%
da 28.001 fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

l'imposta dovuta per l'anno 2022 risulterà pari ad € 2.760,00. Usufruendo della detrazione d'imposta di € 1.729,74, l'Irpef netta risulterà pari ad € 1.030,26. Pertanto, il reddito percepito nell'anno 2022, al netto delle imposte, ammonterà ad € 10.969,74 e l'importo dell'assegno mensile netto ammonterà ad € 914,15.

L'esempio sopra descritto permette di avere un'indicazione in linea di massima sulle imposte dovute sugli importi percepiti a titolo di assegno periodico versato dal coniuge.

Occorre tuttavia tenere in debito conto le regole fiscali di versamento del saldo e dell'acconto delle imposte, in base alle quali i versamenti dell'anno vengono ripartiti su più esercizi.

5.4.b. Quantificazione dell'assegno per la massimizzazione del beneficio fiscale

In base alla detrazione spettante al coniuge percipiente l'assegno, la sottoscritta ha effettuato una simulazione del reddito percepito e della tassazione a carico dello stesso soggetto beneficiario dell'assegno e, nel caso in cui il percipiente non abbia altri redditi, la sottoscritta

CINZIA REALI*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

ha redatto il seguente prospetto dal quale è possibile evincere la tassazione IRPEF in funzione dell'importo mensile dell'assegno divorzile erogato.


Assegno mensile	mesi	Reddito imponibile	Detrazione	Irpef sul reddito lordo	Irpef netta	Reddito netto	% reddito percepito	Assegno netto
€ 300,00	12	€ 3.600,00	€ 1.955,00	€ 828,00	-€ 1.127,00	€ 3.600,00	100,00%	€ 300,00
€ 400,00	12	€ 4.800,00	€ 1.955,00	€ 1.104,00	-€ 851,00	€ 4.800,00	100,00%	€ 400,00
€ 500,00	12	€ 6.000,00	€ 1.955,00	€ 1.380,00	-€ 575,00	€ 6.000,00	100,00%	€ 500,00
€ 600,00	12	€ 7.200,00	€ 1.955,00	€ 1.656,00	-€ 299,00	€ 7.200,00	100,00%	€ 600,00
€ 700,00	12	€ 8.400,00	€ 1.955,00	€ 1.932,00	-€ 23,00	€ 8.400,00	100,00%	€ 700,00
€ 708,34	12	€ 8.500,08	€ 1.954,99	€ 1.955,02	€ 0,03	€ 8.500,05	100,00%	€ 708,34
€ 750,00	12	€ 9.000,00	€ 1.922,82	€ 2.070,00	€ 147,18	€ 8.852,82	98,36%	€ 737,74
€ 800,00	12	€ 9.600,00	€ 1.884,21	€ 2.208,00	€ 323,79	€ 9.276,21	96,63%	€ 773,02
€ 900,00	12	€ 10.800,00	€ 1.806,97	€ 2.484,00	€ 677,03	€ 10.122,97	93,73%	€ 843,58
€ 1.000,00	12	€ 12.000,00	€ 1.729,74	€ 2.760,00	€ 1.030,26	€ 10.969,74	91,41%	€ 914,15
€ 1.100,00	12	€ 13.200,00	€ 1.652,51	€ 3.036,00	€ 1.383,49	€ 11.816,51	89,52%	€ 984,71
€ 1.200,00	12	€ 14.400,00	€ 1.575,28	€ 3.312,00	€ 1.736,72	€ 12.663,28	87,94%	€ 1.055,27
€ 1.300,00	12	€ 15.600,00	€ 1.498,05	€ 3.600,00	€ 2.101,95	€ 13.498,05	86,53%	€ 1.124,84
€ 1.400,00	12	€ 16.800,00	€ 1.420,82	€ 3.900,00	€ 2.479,18	€ 14.320,82	85,24%	€ 1.193,40
€ 1.500,00	12	€ 18.000,00	€ 1.343,59	€ 4.200,00	€ 2.856,41	€ 15.143,59	84,13%	€ 1.261,97
€ 1.600,00	12	€ 19.200,00	€ 1.266,36	€ 4.500,00	€ 3.233,64	€ 15.966,36	83,16%	€ 1.330,53
€ 1.700,00	12	€ 20.400,00	€ 1.189,13	€ 4.800,00	€ 3.610,87	€ 16.789,13	82,30%	€ 1.399,09
€ 1.800,00	12	€ 21.600,00	€ 1.111,90	€ 5.100,00	€ 3.988,10	€ 17.611,90	81,54%	€ 1.467,66
€ 1.900,00	12	€ 22.800,00	€ 1.034,67	€ 5.400,00	€ 4.365,33	€ 18.434,67	80,85%	€ 1.536,22
€ 2.000,00	12	€ 24.000,00	€ 957,44	€ 5.700,00	€ 4.742,56	€ 19.257,44	80,24%	€ 1.604,79

Sostanzialmente, qualora il reddito conseguito dal coniuge beneficiario fosse inferiore a € 8.500,00, sarebbe possibile per lo stesso conseguire una detrazione d'imposta per un importo tale da coprire l'imposta sul reddito generato dall'assegno.

Pertanto, nel presente caso, in cui il percipiente non abbia altri redditi, l'importo dell'assegno che massimizza il beneficio fiscale per il coniuge percipiente, si attesta nella

Pagina n. 52 di 62

misura di € 708,33 che consente di usufruire della massima detrazione d'imposta di € 1.955,00.



Poniamo il caso in cui invece il beneficiario, nell'anno 2022, abbia conseguito redditi diversi da lavoro dipendente, come ad esempio redditi da locazione di fabbricati, pari ad € 7.200,00, attraverso la percezione di un canone di locazione di € 600,00 mensili, ed in più abbia la possibilità di conseguire un assegno di mantenimento da parte del proprio coniuge per € 200,00 mensili, la percezione dell'assegno gli consentirebbe di pagare soltanto € 323,79 di IRPEF, a fronte di € 1.656,00 dovuti soltanto sui redditi di locazione.

5.4.c. Detrazione dell'assegno nel primo periodo di erogazione

Nel caso di percezione dell'assegno, solo per una parte dell'anno, la detrazione non va rapportata ad alcun periodo dell'anno.

Può accadere ad esempio che il Giudice, con Sentenza di divorzio del 1/10/2022, abbia stabilito un assegno divorzile nella misura di € 1.000,00 mensili da corrispondere a partire dal mese di ottobre.

Nel caso in cui il beneficiario, nell'anno 2022, abbia conseguito redditi diversi da lavoro dipendente pari ad € 6.000,00, ed abbia percepito:

- in data 01/11/2022 l'importo di € 1.000,00 a titolo di assegno divorzile relativo al mese di ottobre;

- in data 01/12/2022 l'importo di € 1.000,00 a titolo di assegno divorzile relativo al mese di novembre;

l'importo della detrazione spettante per la percezione dell'assegno di mantenimento ammonta ad € 1.955,00 in quanto il reddito è inferiore ad € 8.500,00.

6. Assegno divorzile in Dichiarazione dei Redditi del coniuge obbligato

Per l'ottenimento della **deduzione fiscale** è necessario che i versamenti a favore dell'altro coniuge siano giustificati da:

- **Certificazioni di pagamento** mensili, nonché dalla
- **Copia della Sentenza** di separazione o di divorzio.

In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato anche il codice fiscale del coniuge che percepisce tale somma. In caso di somme corrisposte per il "*contributo casa*" è necessario aggiungere il contratto di locazione con la documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali nonché la documentazione comprovante i versamenti effettuati.

Infine, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche), il soggetto che eroga l'assegno potrà portare in deduzione il relativo importo (senza limitazioni) indicandolo:

- Nel rigo E 22 (in caso di presentazione del modello 730) o
- Nel rigo RP 22 (in caso di presentazione del modello Redditi PF).

In ogni caso deve essere sempre indicato il codice fiscale dell'altro coniuge.

7. Assegno divorzile in Dichiarazione dei Redditi del coniuge percipiente

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente assegni periodici corrisposti dal coniuge + altre tipologie di reddito nel limite di 8.000,00 euro (il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.).

Il coniuge percettore dovrà assoggettare a tassazione l'importo percepito come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per fare questo dovrà indicare il reddito:

- Nei righi C6/C8 (in caso di presentazione del modello 730) o
- Nei righi RC 7/RC 8 del modello Redditi Persone fisiche.

8. Assegno divorzile in Certificazione Unica

L'assegno di mantenimento è disposto dal Giudice, in caso di separazione tra coniugi, a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non possieda redditi propri adeguati al tenore di vita condotto durante il matrimonio.

In caso di inadempimento, il Giudice può ordinare al datore di lavoro del coniuge obbligato al mantenimento di versare direttamente l'assegno mensile dovuto.

Per il coniuge percettore, l'assegno di mantenimento, qualora sia erogato con cadenza periodica, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera i) del Tuir). In questo caso, il datore di lavoro riveste nei suoi confronti, a tutti gli effetti, il ruolo di sostituto di imposta. Deve, pertanto, predisporre un prospetto paga per determinare correttamente la tassazione della somma erogata, attribuire le detrazioni di legge (articolo 13, comma 5-bis, del Tuir), effettuare e versare la ritenuta d'acconto (articolo 24 del Dpr 600/1973), gestire il conguaglio di fine anno/rapporto sul reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nonché rilasciare al coniuge separato creditore il modello Cud alle ordinarie scadenze (entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati o entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro). I redditi erogati al coniuge separato e le ritenute effettuate dovranno quindi essere riportati sul modello 770 semplificato.

Se si dispone del modello di Certificazione Unica (CU) l'importo del reddito derivante dall'assegno divorzile è riportato nel punto 5.

9. Separazione e imposte indirette sugli atti del procedimento

In materia di imposizione fiscale indiretta, i procedimenti di separazione e divorzio sono dal legislatore stati tradizionalmente considerati **esenti da imposta**. In particolare, l'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 stabilisce che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 154 del 10 maggio 1999, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. La Giurisprudenza della Cassazione ha quindi precisato l'ambito di applicazione della norma stabilendo che *"l'esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa", (...) si estende ad ogni tipo di "tassazione", indipendentemente dalla natura di "imposta" o "tassa" in senso proprio del tributo concretamente in discussione"*.

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all'art. 10 aveva poi espressamente stabilito l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo per i processi in materia di separazione e divorzio. Tale norma è stata modificata dall'art. 37 del D.L. 6 luglio

2011, n. 98 che ha, comunque, mantenuto l'esenzione già prevista per i procedimenti in materia di assegni riguardanti la prole e non ha, comunque, inciso sull'esenzione già prevista per le altre forme di imposizione.

10. Bonus per genitori separati

Il 26 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio del 23 agosto 2022 avente ad oggetto la *“Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento”* al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e **dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi**, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto.

Per accedere al bonus è necessario avere un reddito inferiore o uguale a 8.174 euro nell'anno in cui si chiede il sostegno. Inoltre, il richiedente deve dimostrare di aver subito una riduzione o una sospensione dell'attività lavorativa a partire dall'8 marzo 2020 di almeno

90 giorni. In alternativa, occorre dimostrare di aver avuto un calo del reddito di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020. Inoltre, il bonus sarà erogato esclusivamente ai genitori che, tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, non hanno ricevuto l'assegno di mantenimento o lo hanno ricevuto solo parzialmente.

Possono ricevere il bonus sia i padri che le madri separati, l'importante è che il richiedente rispetti i criteri per riceverlo. La cifra verrà erogata mensilmente a ogni richiedente e può arrivare a 800 euro al mese per un totale di 9.600 euro all'anno.

Il bonus arriva fino ad un massimo di 800 euro, ed integra la somma da versare a titolo di assegno di mantenimento per i figli. Ad esempio, se l'assegno mensile è di 600 euro e il genitore ne riesce a versare 200, il bonus che spetta sarà di 400 euro. Il bonus spetta per un massimo di 12 mensilità.

Il contributo ha una durata di un anno e sarà erogato anche ai genitori separati di figli maggiorenni portatori di handicap grave.

Per la misura il Governo ha stanziato 10 milioni di euro; il bonus verrà quindi erogato in base alla disponibilità del fondo e al numero dei richiedenti, in ordine di presentazione della domanda, fino all'esaurimento delle risorse.

I dettagli per presentare la domanda saranno consultabili sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia www.famiglia.governo.it. Per ottenere l'assegnazione, l'interessato o interessata dovrà presentare una domanda che include l'importo dell'assegno di mantenimento e delle somme non pagate.

Per presentare domanda occorre indicare:

- i dati anagrafici, codice fiscale ed e-mail del richiedente;
- gli estremi del conto corrente bancario o postale
- l'importo dell'assegno di mantenimento relativo al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 marzo 2022;
- l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento nel periodo del punto precedente dall'altro genitore;
- se il genitore che non ha versato è lavoratore dipendente. In questo caso serve l'indicazione della sussistenza dell'obbligo disposto dal giudice al versamento diretto in favore del richiedente di parte dello stipendio;
- il reddito eventualmente percepito nel corso dell'annualità per la quale non è stato corrisposto in tutto o in parte l'assegno;
- per i contributi da erogare eventualmente per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 occorre indicare il reddito percepito nel 2021;
- la dichiarazione attestante il nesso di casualità tra il mancato versamento dell'assegno di mantenimento e l'emergenza Covid come fattore che ha determinato la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa del genitore che doveva versare l'assegno.

Alla domanda dovranno essere allegate la copia della carta d'identità e il titolo dal quale risulta il diritto a percepire l'assegno di mantenimento.

11. Conclusioni

Per riepilogare, l'assegno periodico divorzile, così come quello di mantenimento, versato all'ex coniuge, è **deducibile** dal reddito del soggetto che lo eroga ed è considerato **reddito imponibile IRPEF** per il coniuge percipiente. L'assegno versato *una tantum* rappresenta reddito esente da tassazione. Non è tassabile l'assegno periodico corrisposto per il mantenimento dei figli e non è deducibile dal reddito imponibile IRPEF.

La normativa tributaria ha previsto la sopra indicata tipologia di gestione di questa redistribuzione di reddito tra coniugi. Da una parte si è voluto preservare da tassazione il reddito relativo al mantenimento dei figli, non agevolabile per il coniuge erogante e non tassabile per il coniuge percettore.

Allo stesso modo, invece, si è deciso di tassare il reddito percepito dal coniuge che si trova in particolari difficoltà economiche.

La presente relazione rappresenta un documento interno utile all'esposizione in sede di convegno e non potrà essere riprodotto o distribuito al pubblico.

In fede.

Dott.ssa Cinzia Reali
